



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Area autonoma Sicurezza e protezione civile

CAPITOLATO D'ONERI

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI ED ESTIVE, DI INDUMENTI AGGIUNTIVI, DI CALZATURE, ACCESSORI, E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 30 GIUGNO 2021



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

INDICE GENERALE

Art.1 Responsabile Unico del Procedimento.....	pag.3
Art.2 Oggetto dell'appalto.....	pag.3
Art.3 Prescrizioni generali di fornitura.....	pag.3
Art.3 bis Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi.....	pag.4
Art.4 Requisiti ambientali.....	pag.4
Art.5 Determinazione del prezzo delle forniture.....	pag.4
Art.6 Obblighi del fornitore.....	pag.5
Art.7 Personale.....	pag.5
ART.8 Ordinativo di fornitura.....	pag.6
Art.9 Attagliamento.....	pag.6
Art.10 Consegne.....	pag.6
Art.11 Termini di consegna.....	pag.7
Art.12 Servizio – Post vendita.....	pag.7
Art.13 Modalità e termini di pagamento.....	pag.7
Art.14 Tracciabilità dei pagamenti.....	pag.8
Art.15 Subappalto.....	pag.8
Art.16 Inadempienze – Penalità.....	pag.9
Art.17 Garanzia provvisoria.....	pag.9
Art.18 Garanzia definitiva.....	pag.10
Art.19 Assicurazione.....	pag.10
Art.20 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto e riassegnazione della fornitura.....	pag.11



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CAPITOLATO D'ONERI PER FORNITURA DI DIVISE INVERNALI ED ESTIVE, DI CALZATURE, ACCESSORI, INDUMENTI AGGIUNTIVI E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 30 GIUGNO 2021

Art. 1 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Fabio Brighel, Comandante f.f. della Polizia Locale del Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 2 Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo quadro ha per oggetto:

1. La fornitura di divise invernali ed estive (ordinarie ed operative), di indumenti aggiuntivi, di calzature, di accessori e della buffetteria per gli operatori della Polizia Locale, conformi ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili, di cui all'allegato 1 al D.M. del 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica.

2. La fornitura del servizio di rilevazione taglie e di interventi sartoriali necessari a garantire la vestibilità dei capi oggetto di fornitura.

La procedura di affidamento della fornitura prevede una fase iniziale costituita dalla procedura di appalto e di aggiudicazione con una copertura finanziaria calcolata sull'importo a base di gara.

Successivamente alla determinazione di aggiudicazione verranno emessi di volta in volta i singoli contratti attuativi che avranno per oggetto richieste di fornitura di capi in base alle necessità nell'arco del tempo contrattuale che sarà formalizzato a partire dall'emissione del primo contratto attuativo e per una durata di 36 (trentasei) mesi consecutivi. A seguito di emissione di tali contratti attuativi l'aggiudicatario si dovrà impegnare ad eseguire la fornitura come in essi descritta alle condizioni offerte in sede di gara ed entro il limite massimo dell'importo previsto.

Art. 3 Prescrizioni generali di fornitura

1. L'elenco dei capi vestiario, indumenti aggiuntivi, calzature, accessori e buffetteria oggetto di fornitura sono indicati nell'allegato 1 - "Elenco prezzi a base di gara – Fornitura divise, indumenti aggiuntivi, calzature, accessori e buffetteria" al presente capitolato d'oneri.

L'intera fornitura dovrà rispettare per caratteristiche, foggia, colore e tipologia di tessuto, i Criteri Ambientali Minimi nonché i Regolamenti Regionali vigenti.

2. Il contratto è stipulato a misura. L'importo dell'accordo quadro, inteso quale valore massimo delle forniture affidabili mediante sottoscrizione di contratti applicativi, per la durata di 36 (trentasei) mesi, è al netto di Iva 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo complessivo della fornitura è da intendersi presunto in quanto la fornitura del materiale avverrà di volta in volta, in base ai contratti esecutivi emessi dal RUP su specifiche necessità, nelle quantità e nelle tipologie che saranno in essi dettagliate.

3. I tempi e le modalità di fornitura sono regolati dal presente capitolato d'oneri ai punti successivi.

4. La ditta aggiudicatrice si dovrà dotare, entro **45 giorni** dall'aggiudicazione, di una sede operativa o magazzino nei comuni limitrofi al comune di Sesto San Giovanni e nel raggio massimo di 6 Km dal Comando di Polizia Locale, in modo da poter garantire tempi brevi nella consegna della fornitura dando la possibilità al personale di Polizia Locale di potersi recare personalmente e celermente presso la ditta sia per il ritiro dei prodotti sia per eventuali modifiche sartoriali, cambi nelle taglie dei vari capi, con le modalità indicate nei punti successivi.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 3 bis Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

1. I singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, riferiti alle tipologie di interventi di cui all'articolo 2 del presente capitolato, verranno conclusi, mediante l'invio via PEC all'operatore economico, da parte del RUP, dell'ordine di esecuzione, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- luogo e giorno della consegna della fornitura;
- CIG di riferimento per il contratto specifico;
- oggetto della fornitura con specificazione della tipologia e dei capi di vestiario da consegnare;
- importo della fornitura dei capi basato sugli importi dell'elenco prezzi, così come risultanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara ;
- termine ultimazione fornitura;
- disciplina del sub appalto.

Il contratto applicativo si intende terminato con la redazione della ricevuta per l'avvenuta fornitura della merce.

2. Il singolo contratto attuativo si perfeziona nel momento in cui la stazione appaltante riceve copia firmata digitalmente per accettazione del contratto, entro 5 gg dal ricevimento. In mancanza di tale circostanza, il consenso dell'operatore economico si intende comunque prestato, determinando, pertanto, il perfezionamento del contratto attuativo, decorsi n. 7 giorni dalla ricezione del contratto attuativo.

Art. 4 Requisiti ambientali

1. I prodotti dovranno soddisfare le specifiche tecniche di base di cui all'allegato 1 al Decreto ministeriale 30 giugno 2021 del Ministero della Transizione Ecologica per il rispetto dei criteri minimi ambientali.

2. La ditta aggiudicataria dovrà fornire successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro le certificazioni attestanti il rispetto dei requisiti ambientali minimi.

Per i prodotti tessili, ove presenti, dovrà inoltre essere presentata, per ciascun articolo, la certificazione Oeko-Tex Standard 100 o Ecolabel oppure GOTS o GRS o equivalenti.

3. Per tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto e per l'intero processo produttivo il fornitore si impegna a non impiegare sostanze tossiche o pericolose e ad adottare tutte le misure necessarie per contenere i consumi energetici, ridurre emissioni inquinanti, limitare gli imballaggi ed effettuare, per gli scarti di produzione, il riciclo dove possibile o comunque lo smaltimento differenziato secondo le norme vigenti.

Art. 5 Determinazione del prezzo delle forniture

1. Nell'**Allegato 1** "Elenco prezzi a base di gara – Fornitura divise, calzature, accessori, indumenti aggiuntivi e buffetteria" al capitolato d'oneri sono indicati i prezzi a base d'asta di ciascuna tipologia di articolo.

2. Il prezzo di ogni singolo capo della fornitura sarà determinato prendendo a riferimento il prezzo a base d'asta relativo alla specifica tipologia di prodotto, a cui verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dalla ditta risultata aggiudicataria.

3. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato tra cui:

- a) servizio rilevazione taglie;
- b) confezionamento individualizzato come disciplinato al successivo art. 10;

4. I prezzi e gli importi presenti nell'allegato 1 al capitolato d'oneri sono sempre soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 6 Obblighi del fornitore

1. La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. E' fatto carico alla ditta aggiudicataria di dare piena attuazione, nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. La ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate provvidenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante l'espletamento della fornitura, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.
3. L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere alla ditta aggiudicataria la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi sopra riportati.
4. Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura ed i servizi collegati, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nei relativi allegati e secondo quanto dichiarato dallo stesso nell'offerta tecnica e nella documentazione presentata in sede di gara. In caso di gravi o reiterate violazioni, si applicherà quanto indicato al successivo punto 18.
5. La fornitura ed i servizi collegati dovranno essere espletati con personale qualificato ed idoneo alle funzioni assegnate ed attrezzature e macchinari adeguati per numero, caratteristiche tecniche e innovazione tecnologica. Il personale dovrà essere periodicamente formato e istruito anche nel rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
6. Per tutti gli effetti del contratto, il fornitore elegge il proprio domicilio legale nel luogo da esso indicato, di sicuro recapito, provvisto di telefono, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante.
7. L'Appaltatore che non possa personalmente o direttamente assolvere gli obblighi derivanti dall'appalto, dovrà nominare la persona o le persone alle quali, per mandato regolare, intende affidare la propria legale rappresentanza, per l'adempimento degli obblighi stessi nei rapporti con l'Amministrazione. Dovrà inoltre fornire il nominativo di un referente tecnico per la gestione degli ordini e di un referente Amministrativo per la gestione contabile/amministrativa del contratto.
8. Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere informato il Comune su eventuali variazioni degli indirizzi postali, i numeri di telefono, e-mail, PEC, persone di riferimento, legale rappresentanza, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta modifica.

Art. 7 Personale

1. Il fornitore deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.
2. Il fornitore, inoltre, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il fornitore ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 8 Ordinativo di fornitura

I singoli contratti applicativi, contenenti gli ordini per far fronte al fabbisogno dell'Ente saranno emessi dalla Segreteria di direzione della Polizia locale con le seguenti modalità:

- **ordinativi stagionali:** ordinativi di divise, accessori, buffetteria e calzature per tutto il personale avente dritto, con cadenza annuale (vestiario estivo ed invernale insieme);
- **ordinativi singoli:** ordinativi di fornitura, occasionali e non massivi per eventuali integrazioni di fornitura, scorte di magazzino, nuove assunzioni, ecc.

Art. 9 Attagliamento

1. Il fornitore, entro 10 giorni dall'invio del primo contratto applicativo di fornitura stagionale dovrà provvedere ad effettuare il rilevamento delle misure dei capi spalla e/o la prova dei capi per mezzo di un campionario, al fine di determinare le taglie e le misure di tutto il personale avente diritto al vestiario. A tal fine dovrà mettere a disposizione un sarto qualificato per un minimo di 24 (ventiquattro) ore, ripartite in orari e giorni da concordare con il Comando di Polizia locale;
2. Il fornitore dovrà garantire per tutta la durata contrattuale l'aggiornamento delle taglie successivamente all'emissione di ordinativi stagionali e tutte le volte che si renda necessario a seguito di nuove assunzioni, variazione di taglie/misure, entro 10 giorni dalla richiesta;
3. Il fornitore dovrà garantire in caso di necessità articoli "su misura" per esigenze fisiche.

Art. 10 Consegne

1. La fornitura dovrà essere consegnata in confezioni nominative a ciascun dipendente in orari e giorni da concordare con la Segreteria Comando di Polizia locale.
2. In occasione delle consegne stagionali, la ditta dovrà garantire la presenza di un sarto qualificato per un minimo di 24 (ventiquattro) ore, ripartite in orari e giorni da concordare con la Segreteria Comando di Polizia locale, al fine di garantire idonea vestibilità del capo, rilevando le eventuali modifiche da apportare per capi non conformi.
3. In occasione delle consegne stagionali la ditta dovrà rilevare, in apposita scheda, controfirmata dal destinatario, gli articoli consegnati al personale che ne ha diritto e quelli non consegnati per le modifiche/sostituzioni. Il documento dovrà essere redatto in triplice copia (una copia per il dipendente, una copia per la Segreteria Comando di Polizia Locale, una copia per il fornitore). I capi consegnati alla ditta per riparazione o sostituzione saranno riconsegnati direttamente agli operatori di Polizia Locale, che sottoscriveranno la bolla al ricevimento della merce.
4. Gli ordinativi singoli di cui al precedente art. 8 possono essere consegnati senza la presenza del sarto.
5. Il fornitore, per ogni contratto applicativo, sia per gli ordinativi stagionali che per quelli singoli, anche già oggetto di riparazione, garantirà in ogni caso tutte le modifiche/sostituzioni che si rendessero necessarie per taglie e misure non corrispondenti a quelle del dipendente;
6. Tutte le spese di riparazione/sostituzione e riconsegna di cui sopra sono a carico del fornitore.
7. La Segreteria Comando di Polizia locale verificherà che gli articoli consegnati a seguito di emissione di contratto applicativo siano conformi per caratteristiche tecniche alle prescrizioni dei regolamenti regionali, dei requisiti minimi ambientali e del presente capitolato d'onere.
8. Il fornitore si impegna a riparare/sostituire, anche successivamente alla consegna dei capi vestiario, delle calzature, degli accessori e di tutti gli articoli che presentassero difetti o vizi occulti entro due anni dalla consegna.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 11 Termini di consegna

1. Salvo diversa previsione in sede di offerta migliorativa la consegna della fornitura di vestiario quanto richiesto in ogni contratto applicativo dovrà avvenire come segue:
 - entro **60 giorni solari** dall'emissione del contratto per gli ordinativi stagionali;
 - entro **15 giorni solari** dall'emissione del contratto per gli ordinativi singoli;
2. nel caso in cui, in sede di consegna si rilevasse la necessità di effettuare delle riparazioni/sostituzioni, il fornitore si impegna a ritirare il capo contestualmente alla consegna in caso di ordinativo stagionale di prima fornitura, ovvero negli altri casi al ritiro entro 3 gg solari e riconsegnare gli articoli riparati entro 5 giorni dal ritiro.

Art. 12 Servizio – Post vendita

1. In caso il Fornitore offra, in sede di gara, quale offerta migliorativa il Servizio post vendita di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, lo stesso si impegna a garantire per tutta la durata contrattuale dell'accordo quadro e per ulteriori 18 mesi dalla data di consegna dell'ultima fornitura, un servizio di assistenza sartoriale consistente nella riparazione e manutenzione dei prodotti forniti.
Gli interventi dovranno consistere a titolo esemplificativo e non esaustivo in rammendi invisibili per strappi del tessuto o bruciature, sostituzione di cerniere lampo, interventi riduzione o ampliamento dei capi spalla, rifacimento orli, sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti, impermeabilizzazione, ecc.
2. La ditta si impegna a riparare il capo entro 10 giorni solari dalla richiesta di riparazione e consegna del capo ed a restituirlo entro 20 giorni solari dalla consegna del capo.

Art. 13 Modalità e termini di pagamento

1. Ad ogni ordinativo di commissione, accompagnato da documento di trasporto/bolla in fase di consegna, seguirà emissione di fattura elettronica.
2. La liquidazione delle fatture relative alle forniture di ogni singolo contratto applicativo emesso, esclusivamente per la parte imponibile, verrà effettuata con bonifico bancario entro **30 giorni** dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico presso la piattaforma on-line, previa verifica con esito favorevole da parte di questa Amministrazione della regolarità contributiva tramite il DURC on-line, a condizione che quanto ordinato a seguito di aggiudicazione, corrisponda alle prescrizioni previste dal presente capitolato. La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verificano contestazioni che saranno comunicate per iscritto dalla Segreteria di direzione della Polizia Locale alla ditta aggiudicataria.
3. La ditta dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on-line denominata Sistema di interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate nel formato PA 1.2.1. Per le modalità operative può essere consultato il sito www.fatture.pa.it.
4. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice **DRH158** che identifica L'Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Sesto San Giovanni. Al fine di una corretta gestione del meccanismo dovrà essere esposta l'IVA ed inserita la seguente dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR 633/1972" pena la non accettazione della fattura stessa.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti la fornitura in oggetto, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, saranno a carico della ditta aggiudicataria e anche le commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.
6. Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:
 - il numero della determinazione di aggiudicazione e la data;
 - i riferimenti contabili relativi ai centri di costo e agli impegni di spesa;
 - il codice CIG;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- il codice IBAN.

7. L'appaltatore dovrà inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 7 legge 136/2010 e a seguito di nostra successiva comunicazione, inviare comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi a meno che tale adempimento non sia altrimenti già eseguito in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 14 Tracciabilità dei pagamenti

1. Nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari la Parte Appaltatrice assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in particolare, essa si obbliga:

a) a utilizzare per la presente commessa pubblica uno o più conti correnti bancari o postali ad essa dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società "Poste Italiane S.p.A.", fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge citata;

b) a registrare su tali conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa, compresi quelli nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti;

c) a effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge citata;

d) a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge citata, il codice identificativo di gara (**CIG n. 91140174C1**) attribuito dall'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP);

e) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; a comunicare, altresì, alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi. A tal fine, la stazione appaltante fornirà alla ditta aggiudicataria apposito modulo che dovrà essere restituito tramite PEC all'indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it entro sette giorni dal ricevimento;

f) ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente commessa, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

g) a dare immediata comunicazione, qualora abbia notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge citata, alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Le Parti convengono espressamente che in tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Parte Appaltatrice, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

Art. 15 Subappalto

Trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nella formulazione attualmente vigente.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla prestazione principale.

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, **dovrà** indicare all'atto dell'offerta la quota della fornitura che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), del Codice, il subappalto **è vietato**.

Art. 16 Inadempienze – Penalità

1. L'aggiudicataria è tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento.

2. Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà i seguenti criteri:

a) in caso di ritardo nei termini di consegna di forniture singole sarà applicata una penale pari al 2% del valore della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo fino al massimo di 10 giorni;

b) in caso di ritardo nei termini di consegna, anche parziale, di forniture stagionali sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'intera fornitura ordinata (e comunque non superiore all'1 per mille del valore del contratto), per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni;

c) in caso di ritardo nei termini di ritiro e/o di riconsegna dei capi da riparare/sostituire sarà applicata una penale pari al 2% del valore della capo oggetto di sostituzione/riparazione, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni;

d) in caso di ritardo nei termini di ritiro e/o di riconsegna dei capi da riparare nell'ambito del servizio post vendita di cui al precedente punto 11 sarà applicata una penale pari al 2% del valore della capo oggetto di sostituzione/riparazione, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni;

e) in caso di ritardo nei termini di rilevazione delle taglie sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

f) in caso di mancata fornitura di capi vestiario, calzature, accessori, di qualsiasi importo, per indisponibilità di prodotto o altre cause non dipendenti dall'amministrazione sarà applicata una penale di € 500,00.

3. La penale in ogni caso non potrà superare il 10% del valore complessivo del contratto.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione da parte del RUP. Il fornitore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione trasmessa via PEC dall'Amministrazione comunale. In caso di mancata presentazione di controdeduzioni e di mancato accoglimento delle stesse l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale.

5. L'importo della penale sarà addebitato dal Comune sulle competenze di liquidazione.

6. L'applicazione di tali penali non solleva la ditta aggiudicataria da eventuali ulteriori danni.

7. In caso di mancata consegna l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'azienda il costo della mancata prestazione e addebitargli eventuali maggiori danni.

8. Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nei termini fissati, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sull'eventuale fattura in scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti e conseguenti ai maggiori oneri.

Art. 17 Garanzia provvisoria

Il concorrente è tenuto a costituire, per la partecipazione alla procedura di gara, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 18 Garanzia definitiva

1. A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutti gli obblighi che verranno assunti con il contratto relativo all'accordo quadro oggetto del presente capitolato l'impresa aggiudicataria dovrà prestare garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione – salvo maggiorazione o riduzione come previsto dallo stesso dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, fatta salva comunque la risarcibilità del danno ulteriore.

2. La cauzione definitiva è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

3. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e spiegherà i suoi effetti fino a quando l'Area Autonoma Sicurezza e protezione civile adatterà apposito atto finalizzato ad attestare la regolare esecuzione della fornitura e gli obblighi contrattuali dell'impresa inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione sarà verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC.

4. Nel caso in cui questa Amministrazione dovesse avvalersi della garanzia definitiva a titolo risarcitorio, o in caso di estensione del servizio entro i limiti normativi, l'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potrà procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all'impresa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

5. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune in via parziale o totale, comprendendo la copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice per le inadempimenti derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.

6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

7. In caso il concorrente abbia offerto il Servizio post vendita di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 sarà completamente svincolata solo allo scadere dei 18 mesi dall'emissione dell'ultimo ordinativo di fornitura emesso dalla stazione appaltante in forza del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

Art. 19 - Assicurazione

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data stabilita per la stipula del contratto di accordo quadro, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano limitate le sue responsabilità, a contrarre



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

idonea assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone, alle cose di proprietà Pubblica o Privata, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. Rientrano tra i danni assicurati quelli di immagine causati all'Amministrazione a seguito di ingiustificata mancata esecuzione della fornitura o di gravi inadempimenti contrattuali.

2. La polizza dovrà avere efficacia non inferiore alla durata del contratto e fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune.

3. L'Assicurazione, nella quale deve essere esplicitamente, indicato che il Comune e gli utenti devono essere considerati "terzi" a tutti gli effetti, e dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a Euro 3.000.000,00 (tre milioni).

4. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione copia autentica della polizza assicurativa, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura. Tale polizza unitamente al presente Capitolato Speciale, formerà parte integrante del contratto.

Art. 20 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto e riassegnazione della fornitura

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi dell'articolato per i seguenti casi:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) cessione a terzi dell'intero oggetto del contratto o affidamento in subappalto di parte delle prestazioni contrattuali al di fuori delle condizioni in cui il subappalto è ammesso previa richiesta da parte della ditta aggiudicataria e autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto se la ditta aggiudicatrice entro 45 giorni dall'aggiudicazione non dimostri di avere una sede operativa o un magazzino idoneo nel raggio di 6 Km dal Comando di Polizia locale per poter effettuare il servizio di assistenza sartoriale e per la consegna dei capi direttamente agli operatori di Polizia locale.

4. In caso di fallimento della ditta aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

5. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore.

6. L'Amministrazione avrà altresì la facoltà di riassegnare la fornitura alle concorrenti classificatesi in ordine successivo nella graduatoria, alle condizioni economiche da queste offerte, in presenza di un solo concorrente la gara sarà annullata.